MODIFICAZIONI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUL FILATI DI FIBRE TESSILI

Art. 9

Ai fabbricanti di filati di lana di cui al primo comma dell'art. 7 che esercitano l'attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto A concesso il termine di quattro mesi dalla data stessa per chiedere l'installazione dei contatori. Nei successivi otto mesi gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione provvederanno agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'art. 7, dando a ciascun fabbricante opportune disposizioni per la installazione dei contatori.

Versione in vigore dal 13 ottobre 1961, non più in vigore dal 13 dicembre 1967 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni dell'imposta di fabbricazione sul filati di fibre tessili
Estremi	Decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-dell-imposta-di-fabbricazione-sul-filati-di-fibre/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it